

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 26/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (rifusione)		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 359 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	COD 2010/0194		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	05.07.2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	13.07.2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	08.10.2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	13.07.2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	9 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	23.09.2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 10 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup> .	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	16.09.2010
<b>OGGETTO</b>	La proposta di direttiva si basa sulla necessità di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dell'Unione che abbiano subito almeno dieci modifiche, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni in esse contenute. In questo caso, oggetto della codificazione è la direttiva 68/192/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, elementi indispensabili perché la coltura della vite ottenga risultati ottimali. La necessità, intervenuta nel corso del processo di codificazione, di includere una modifica non esclusivamente formale al testo della direttiva ha indotto la Commissione europea a privilegiare lo strumento della rifusione.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre misure necessarie al perseguimento degli		

obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

**PRINCIPIO DI  
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: le modifiche apportate alla direttiva non sono tali da configurare variazioni significative nel riparto di competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME, in quanto le modifiche apportate alla direttiva appaiono congrue agli obiettivi che l'atto legislativo intende perseguire.

**ANNOTAZIONI:**

Le ragioni che hanno indotto la Commissione europea a optare per lo strumento della rifusione anziché per quello della semplice codificazione sono legate alla presenza, nel testo della direttiva, di una disposizione che prevedeva una riserva di esercizio di competenze di esecuzione a favore del Consiglio, al fine di stabilire l'equivalenza tra i materiali di moltiplicazione prodotti nei paesi terzi e quelli prodotti nell'Unione. A questo proposito, la relazione alla proposta di direttiva osserva correttamente come, a partire dagli anni Novanta, le suddette competenze, con particolare riferimento all'equivalenza delle condizioni e delle misure relative ai materiali di moltiplicazione prodotti nei paesi terzi, sono state attribuite alla Commissione. Nel caso specifico, la Commissione stessa sarà assistita, come stabilito agli articoli 25 e 27 della proposta, dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

La Commissione richiama correttamente l'articolo 291, paragrafo 2 del TFUE, laddove si prevede espressamente che, "allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del TUE, al Consiglio". I suddetti articoli 24 e 26 fanno esplicito riferimento a misure adottate nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, o a tutela dei suoi interessi strategici: fattispecie nella quale non sembrano poter rientrare disposizioni che, pur concernendo rapporti commerciali con Paesi terzi, rientrano in primo luogo nel quadro di riferimento della politica agricola comune, e pertanto nell'ambito di competenza esecutiva della Commissione.

Ciò non esclude la necessità che proprio su progetti legislativi che contengono l'attribuzione di competenze di esecuzione – e che spesso sono connessi in diversa misura alla politica commerciale dell'Unione – venga esercitato un controllo preventivo particolarmente attento, per verificare che l'attribuzione di una "delega esecutiva" in bianco non sia lesiva di interessi nazionali.